

Codice A1618A

D.D. 22 settembre 2026, n. 681

L.r. 45/1989 - Autorizzazione di variante in corso d'opera relativa a lavori di sistemazione del fondo agrario ai fini di impianto di un nuovo vigneto nel Comune di Mondovì (CN), Località Strada del Gius - Intervento precedentemente autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 642/A1618A/2023 del 06/09/2023.



ATTO DD 681/A1618A/2026

DEL 22/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.r. 45/1989 – Autorizzazione di variante in corso d’opera relativa a lavori di sistemazione del fondo agrario ai fini di impianto di un nuovo vigneto nel Comune di Mondovì (CN), Località Strada del Gius – Intervento precedentemente autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 642/A1618A/2023 del 06/09/2023.

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 642/A1618A/2023 del 06/09/2023 della Regione Piemonte è stata rilasciata alla *omissis*, l’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per lavori di sistemazione del fondo agrario ai fini di impianto di un nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Mondovì (Località Strada del Gius), su terreni censiti al NCT nel Comune di Mondovì al foglio n. 94, mappali 48, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 75, 123, 133, 136, 250, 290 interessanti una superficie modificata/trasformata totale di 57.651 mq, di cui 38.659 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 3.460 mc;

- in data 11/09/2025 (ns. protocollo n. 00134537 del 11/09/2025) è pervenuta dalla titolare dalla medesima Ditta, per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive della Città di Mondovì, istanza di variante in corso d’opera rispetto all’intervento autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 642/A1618A/2023 del 06/09/2023, ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, per lavori di sistemazione del fondo agrario ai fini di impianto di un nuovo vigneto nel Comune di Mondovì (CN), Località Strada del Gius s.n.c., foglio n. 94, mappali 48, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 75, 123, 133, 136, 250, 290 interessanti una superficie modificata/trasformata di 57.561 mq, di cui 18.000 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 5.533 mc;

2. VISTI gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l’intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica variante
- > relazione geologica di variante
- > elaborati grafici

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00154328 del 13/10/2025 di questo Ufficio, con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTE:

- la nota (ns. prot. n. 00194551 del 17/12/2025) con cui il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha richiesto integrazioni, successivamente inoltrata al SUAP territorialmente competente in data 17/12/2025 (ns. prot. n. 00195030);

- la nota del 18/12/2025 (ns. prot. n. 00196016 del 18/12/2025) con cui il SUAP territorialmente competente ha provveduto ad inoltrare al proponente la richiesta di documentazione integrativa;

- la nota del 02/01/2026 (ns. prot. n. 0000620 del 07/01/2026) con cui il SUAP territorialmente competente ha provveduto ad inoltrare al Settore Scrivente le integrazioni ricevute dalla ditta;

6. RICHIAMATA la nota prot. n. 00000879 del 07/01/2026 di questo Ufficio, con cui è stata condivisa la documentazione integrativa ricevuta e richiesto nuovamente il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

7. VISTE:

- la nota (ns. prot. n. 00009074 del 21/01/2026) con cui il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha richiesto il completamento documentale rispetto alle integrazioni ricevute in data 02/01/2026 (ns. prot. n. 0000620 del 07/01/2026);

- la nota (ns. prot. n. 00016650 del 03/02/2026) con cui il Settore Scrivente ha inviato alla ditta, per il tramite del SUAP territorialmente competente, la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e la nota del 07/02/2026 (ns. prot. n. 00020152 del 09/02/2026) con cui il SUAP territorialmente competente ha provveduto ad inoltrare la medesima comunicazione al proponente;

- la nota del 27/02/2026 (ns. prot. n. 00032401 del 02/03/2026) e la nota del 04/05/2026 (ns. prot. n. 00068065 del 04/05/2026) con cui la ditta ha richiesto la proroga, per il tramite del SUAP territorialmente competente e direttamente al Settore scrivente, rispettivamente, di 60 e di ulteriori 10 giorni per la presentazione del completamento della documentazione documentale richiesta;

- la nota del 15/05/2026 (ns. prot. n. 00075071 del 18/05/2026) con cui il SUAP territorialmente competente ha provveduto ad inoltrare al Settore Scrivente il completamento documentale rispetto alle integrazioni ricevute in data 02/01/2026 (ns. prot. n. 0000620 del 07/01/2026);

8. RICHIAMATA la nota prot. n. 00075398 del 18/05/2026 di questo Ufficio, con cui è stata condivisa la documentazione integrativa ricevuta e richiesto ulteriormente il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

9. DATO ATTO CHE con le integrazioni progettuali pervenute il proponente ha ridotto la superficie di intervento a 57.561 mq, la superficie boscata a 18.000 mq e i volumi di movimento terra (scavi e riporti) a 3.265 mc;

10. VISTI:

- il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 02/07/2026 (ns. prot. n. 00099164), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

- le integrazioni volontarie pervenute per tramite del SUAP in data 14/07/2026 (ns. prot. n. 00105145 del 14/07/2026);

- la nota prot. n. 00106558 del 16/07/2026 di questo Ufficio, con cui è stata condivisa la documentazione integrativa ricevuta e richiesto ulteriormente il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- la nota di conferma del parere geologico, espresso in data 02/07/2026, pervenuta in data 04/09/2026 (ns. prot. n. 00124840), allegata alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato B);

11. VISTO CHE con nota pervenuta il 14/09/2026 (ns. prot. n. 00129618 del 15/09/2026), il proponente ha inviato, con integrazione volontaria, la seguente documentazione:

- Autorizzazione paesaggistica n. 15/2023 in data 03/08/2023, rilasciata dalla Città di Mondovì;

- nota del 15/09/2023 con la quale la Città di Mondovì ha inoltrato alla Ditta, per il tramite del professionista incaricato, l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 rilasciata da questo Settore con la sopra citata D.D. n. 642/A1618A/2023;

12. ATTESO CHE

- la D.D. 642/A1618A/2023 di questo Settore stabiliva la validità dell'autorizzazione nel termine di 36 mesi a partire dalla data del Provvedimento autorizzativo unico del SUAP di Mondovì;

- la Città di Mondovì ha trasmesso le autorizzazioni Paesaggistica e di Vincolo idrogeologico precedentemente citate al punto 11. pertanto il termine di validità deve intendersi decorrente da tale comunicazione la validità dell'autorizzazione ex L.R. 45/1989;

13. VISTO quanto precisato al precedente punto 12., si ritiene pertanto che i lavori debbano concludersi entro il termine di 36 mesi dalla data della presente autorizzazione;

14. PRESO ATTO CHE:

- l'intervento risulta esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89 e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 e l.r. 45/89, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- dalla Relazione forestale si evince che la superficie boscata oggetto di trasformazione è occupata da Boscaglie di invasione. Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal comma 7, lett. c) dell'art.

19 della L.R. 4/2009, si deroga dall'obbligo di compensazione per la categoria forestale delle Boscaglie di invasione, l'intervento in parola è non soggetto agli obblighi di compensazione precedentemente citati.

15. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

16. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

17. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

18. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP della Città di Mondovì, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse, il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) e la nota di conferma del parere (Allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE la proposta di variante in corso d'opera, rispetto a quanto precedentemente stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 642/A1618A/2023 del 06/09/2023, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, a favore della *omissis*, per la realizzazione degli interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico relativi alla integrazione dei quantitativi di movimentazione terra (scavi e riporti) per lavori di sistemazione del fondo agrario ai fini di impianto di un nuovo vigneto nel Comune di Mondovì (CN), Località Strada del Gius, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Mondovì, Foglio n. 94, mappali 48, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 75, 123, 133, 136, 250, 290 interessanti una superficie modificata/trasformata di 57.561 mq (variante in riduzione), di cui 18.000 mq boscati, e per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a circa 3.265 mc (variante in riduzione).

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

D.1. sui mappali nn. 48 e 68 del Fg. 94 dovrà essere mantenuta una fascia boscata, opportunamente

gestita selvicolturalmente, entro la distanza di 50 m dal limite della linea ferroviaria (rotaia del binario più prossima all'appezzamento);

D.2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);

D.3. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi

D.4. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 36 mesi** a partire dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. dovrà essere comunicata, al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri Forestale territorialmente competenti la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Mondovì al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali di competenza.

H. DI DARE ATTO che l'intervento risulta esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89 e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 e L.R. n. 45/89, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale del territorio.

I. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett.c) della L.r. 4/2009 e s.m.i., il proponente non è soggetto agli obblighi della compensazione per la trasformazione della superficie boscata.

L. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

M. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo